



NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AL BANDO PUBBLICO (ED ALLEGATI) PER ADOZIONI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI AREE VERDI ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN MANUTENZIONE AL MUNICIPIO ROMA I ROMA CENTRO.

In merito all'oggetto si segnalano le seguenti precisazioni:

- in riferimento all'inciso riportato all'art. 3 del bando pubblico, in epigrafe titolato "*Oneri e garanzie del soggetto adottante*", il quale prevede la richiesta di*omissis* "specificata polizza assicurativa (aggiuntiva e complementare rispetto a quella dell'amministrazione) che tenga indenne l'amministrazione da possibili danni a frequentatori o passanti", il richiamo a quest'ultima tipologia di polizza è da intendersi, così come previsto dal comma 12 dell'art. 9 del Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, in ordine alla "responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione/manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione irregolare della Convenzione. Si precisa inoltre, che in riferimento all'art. 4.2 del Bando titolato "*Allegati all'istanza*", qualora il soggetto adottante rientri nel Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017 e ss.mm.ii, la copertura assicurativa, di cui all'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è a carico di Roma Capitale, e pertanto, non dovrà essere prodotta, all'atto della stipula della convenzione, la suddetta polizza assicurativa. Resta ferma la possibilità, per Roma Capitale, di rivalsa in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave dell'adottante. Nella casistica anzidetta, ai fini della comunicazione da parte del Municipio alle Assicurazioni di Roma, sarà onere del soggetto adottante fornire all'amministrazione, in sede di stipula della convenzione, i nominativi dei componenti dell'associazione incaricati allo svolgimento degli interventi manutentivi dell'area;
- in riferimento alla previsione contenuta nel modello di istanza (allegato A), relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) richiesta come allegato aggiuntivo alla istanza di adozione, si rileva che la stessa rappresenta mero refuso, in quanto, la specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità è già prevista dall'art. 10 della convenzione.